

## IL COINVOLGIMENTO DEI DISCENDENTI NELLA CONDANNA DEL REO NEL DIRITTO ATTICO

È noto che le leggi ateniesi, ancora in epoca classica, prescrivevano o prevedevano in alcuni casi il coinvolgimento dei discendenti nella condanna inflitta al reo, coinvolgimento che comportava la pena dell'*atimia*<sup>1</sup>. Non mancano inoltre circostanze in cui si prese in considerazione la possibilità di mettere a morte i figli per le colpe dei padri, e casi in cui la condanna a morte di questi comportò anche la condanna a morte dei figli.

Ritengo opportuno riprendere in esame il problema soprattutto perché fino ad ora l'analisi della normativa non è stata accompagnata adeguatamente dall'esame dei casi concreti tramandatici dalle fonti, che, se pure in numero limitato, permettono di tracciare un quadro dal quale emerge tutta la complessità della questione: di fatto, se alcune leggi sembrano comportare l'*atimia ipso iure* per il reo e i suoi discendenti, i casi a noi noti smentiscono non l'esistenza di tali leggi ma quanto meno la loro applicazione, mentre di converso sembra che a volte si fosse presa in considerazione la possibilità di applicare alcune norme nella forma più severa, non più in uso. L'indagine peraltro presenta oggettive difficoltà che rendono pericolosa ogni generalizzazione e impongono la massima cautela soprattutto perché le fonti, quando parlano della condanna di un reo, raramente menzionano il destino dei figli: in alcuni casi, di cui abbiamo notizia da più fonti, solo una rende note le conseguenze per i discendenti della condanna dei padri<sup>2</sup>; di conseguenza non è dato sapere quanto numerose siano state le sentenze che coinvolsero i figli nella sorte dei genitori.

L'esame più completo della normativa che prevedeva l'*atimia* ereditaria è stato compiuto da Hansen, che osserva che questa era talvolta comminata come pena aggiuntiva ad una multa, alla confisca dei beni, o alla pena capitale, e si applicava nei confronti di chi fosse stato condannato per tradimento o per tentativo di abbattere la democrazia (cita Ps.Plut. *Vita X or.* 834a; Idom. *FGrHist* 338 F 1; *SEG* XII 87 per il quale rimanda a Arist. *Ath. Pol.* 16.10); per corruzione (And. 1.74, Dem. 21.113); per furto di beni pubblici

<sup>1</sup> G. Glotz, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris 1904, 493-505 aveva sostenuto che l'ultimo residuo del principio della responsabilità collettiva, la trasmissibilità dell'*atimia* ai discendenti degli autori di determinati reati, era scomparso al tempo dell'arcontato di Euclide: Glotz non conosceva la legge di Eucrate (*SEG* XII 87, su cui vedi oltre, p. 33) che da sola smentisce la sua teoria.

<sup>2</sup> Si vedano i casi di Licida, nel quale peraltro non si può parlare di condanna (p. 34-37), di Antifonte e Archeptolemo (II parte, p. 125-127) e di Teoride, caso quest'ultimo in cui condannata è una donna (II parte, p. 135-136).

(And. 1.74); per tentativo di sovvertire determinate leggi (Dem. 23.62)<sup>3</sup>. A queste fonti è possibile aggiungerne altre, mentre va ricordato che si tratta di dati relativi a periodi diversi e di diverso valore, che richiedono di essere interpretati nel loro contesto storico e giudiziario. Va subito chiarito infatti che, come si vedrà in dettaglio nelle pagine che seguono, in alcuni casi (Arist. *Ath. Pol.* 16.10; Dem. 23.62; Dem. 21.113) le fonti citano normative di età draconiana o quanto meno soloniana, quando l'*atimia* comportava la messa a morte ad opera di chiunque lo volesse dell'*atimos*, in quanto fuori-legge<sup>4</sup>; negli altri casi fanno riferimento con certezza (And. 1.74) o con ogni verosimiglianza (Idom. *FGrHist* 338 F 1; Ps.Plut. *Vita X or.* 834a; *SEG* XII 87) alla forma più mite di *atimia*, in vigore in età classica, che comportava la perdita dei diritti di cittadino.

Preliminarmente va sottolineato che non vi è accordo in dottrina in merito ai divieti e alle limitazioni cui sarebbe stato sottoposto l'*atimos* nel V e nel IV sec.<sup>5</sup>: il lavoro di Hansen, che ha cercato di dimostrare che il contrasto tra il valore dell'*atimia* di epoca arcaica e quello dell'epoca classica era meno marcato di quanto comunemente si creda, ha influito in modo notevole sugli studi successivi, nei quali troviamo accolte, in tutto o in parte, le conclusioni dello studioso danese<sup>6</sup>. Non mancano peraltro i punti di disaccordo; in

<sup>3</sup> M. H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes: a Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century BC*, Odense 1976, 73: "in these cases *atimia* is a collective punishment and this archaic feature of the administration of justice was maintained by the Athenians not only in archaic laws still in force but also in new laws and amendments to the code". L'esistenza anche in epoca classica dell'*atimia* ereditaria costituisce per Hansen uno degli elementi che dimostrerebbero la validità della sua pessimistica visione dello sviluppo del diritto attico dall'età arcaica all'età classica (117-119); tende purtuttavia a generalizzare e ad accentuare la presenza della pena in questione, anche se riconosce che non si applicava in tutti i casi relativamente ai reati per i quali era prevista. Si vedano in proposito 90 n. 2 e 120.

<sup>4</sup> T. Rihll, *Ἐκπήμοροι: Partners in Crime?*, "JHS" 111, 1991, 110-113 ha cercato di dimostrare, peraltro in modo poco convincente, che "the idea that *atimia* in the archaic period meant outlawry is not proved by the evidence cited to support it". Anche M. Youni, *The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ἄτιμος in Ancient Greek Law*, "Symposium" 1997, 125 afferma che "there seems to exist not a single case of the term ἄτιμία used to denote proscription"; Youni tuttavia basa tale conclusione sulla supposta e non dimostrata netta distinzione che a suo avviso andrebbe operata tra il significato e l'uso di ἄτιμος e quello di ἄτιμία.

<sup>5</sup> Si intende l'*atimos* colpito da *atimia* totale; l'*atimos* colpito da *atimia* parziale era soggetto solo a determinate limitazioni. Mette in dubbio l'esistenza della forma parziale di *atimia* R. Sealey, *How Citizenship and the City began in Athens*, "AJAH" 8, 1983, 107-108.

<sup>6</sup> Hansen, *Apagoge* 55: "*atimia* was never identical with loss of civil rights"; secondo lo studioso (75) la differenza tra i due tipi di *atimia* consiste nel fatto che mentre nel periodo arcaico l'*atimos* poteva essere ucciso da chiunque e ucciderlo era considerato un dovere, in età classica la famiglia dell'*atimos* ucciso poteva perseguire in giudizio l'omicida. Tale di-

particolare secondo alcuni studiosi l'*atimia* arcaica non cessò mai di essere in uso, accanto all'*atimia* di tipo più mite<sup>7</sup>, ed anche tra coloro che ritengono che la forma più severa non possa essere rimasta in vigore accanto a quella

stinzione è però stata messa in dubbio da P. B. Manville, *Solon's Law of Stasis and Atimia in Archaic Athens*, "TAPA" 110, 1980, 215 che ritiene che l'argomento sia solo *a priori*; afferma che "over time *atimia* became not a different and milder penalty, but one more sharply defined" (216-217) e che "through history the *atimos* remained outside the law; we need only realize that after Solon law was very different" (221). Si veda anche dello stesso autore *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, Princeton 1990, 147. Sealey, *art. cit.* 105 e 109-110 ritiene che ancora nel IV sec. l'*atimos* si trovasse nelle medesime condizioni in cui si trovava nell'età arcaica e dubita che i parenti dell'*atimos* ucciso potessero perseguire in tribunale l'omicida: conclude che il passaggio dalla forma più severa di *atimia* a quella più mite avvenne non in seguito a un qualche provvedimento legislativo, ma in seguito ad un cambiamento nel costume. Si veda anche dello stesso autore *The Justice of the Greeks*, Ann Arbor 1994, 12-13.

<sup>7</sup> È opportuno ricordare che la discussione verte sull'interpretazione da dare e sul peso da attribuire a fonti non sempre chiare e talvolta in contrasto; mi limito a citarne tre delle quali le prime due dimostrano l'esistenza di una forma mite di *atimia*: Dem. 3.42-44, parlando di Artmio di Zelea che poco prima della metà del V secolo era stato dichiarato ἄτιμος καὶ πολέμιος insieme al suo *genos* (su Artmio si veda oltre, II parte, p. 135) afferma che non si trattava della pena che si designava semplicemente con il nome di *atimia*, ma che indicava che un uomo colpito da *atimia* poteva essere ucciso da chiunque. L'oratore distingue dunque chiaramente due tipi di *atimia*, anche se la sua affermazione non esclude a priori che il tipo più severo di *atimia* fosse ancora in uso ai suoi giorni. La seconda fonte è costituita da quanto leggiamo in Arist. *Ath. Pol.* 16.10, su cui vedi oltre, p. 26-27. La terza di contro dimostra che ancora nel IV secolo l'*atimos* si trovava in una condizione assai severa, forse, secondo alcune interpretazioni, nella medesima in cui si trovava nell'età arcaica: si tratta di Platone, *Gorg.* 486b-c dove Callicle afferma che la filosofia rende un uomo incapace di aiutare se stesso e di salvare dai pericoli più grandi se stesso e chiunque altro, soggetto ad essere privato dai suoi nemici di tutte le sue sostanze e a vivere nella sua città del tutto *atimos*: poco oltre (508c-d) Socrate riprende l'argomento e chiede se ha ragione Callicle a dire che egli non è in grado di portare aiuto né a se stesso né agli amici né ai familiari, né di salvarli dai più grandi pericoli e che è invece in balia di chiunque lo voglia, come l'*atimos* lo è di chi lo voglia, sia che voglia schiaffeggiarlo, sia che voglia spogliarlo delle sostanze, sia che voglia cacciarlo dalla città sia che voglia, da ultimo, ucciderlo. Tra coloro che ritengono che l'*atimia* nella forma più severa sia rimasta sempre in vigore accanto a quella più mite si vedano in particolare U. E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, 311-312 che ritiene (opinione peraltro non condivisibile) che in età classica si intendesse la forma più severa della pena (definita *atimia* proscrittiva) ogni volta che all'*atimia* fosse aggiunta anche una sola di queste statuizioni: a) la confisca generale dei beni; b) l'estensione dell'*atimia* a tutta la stirpe (γένος) dell'ἄτιμος; c) il bando perpetuo dal territorio dello stato (ἀειφυγία); d) l'eventuale pena di morte contro l'ἄτιμος. Dello stesso avviso A. R. W. Harrison, *The Law of Athens*, II, Oxford 1971, 170. Per una critica a tale teoria si veda Hansen, *Apagoge* 80-82. Anche P. J. Rhodes, *Bastards as Athenian Citizens*, "CQ" 28, 1978, 90 ritiene che quando il reato è costituito dal tradimento o dalla rivoluzione, e la pena include la morte, la confisca dei beni e l'estensione a tutta la famiglia il senso più forte del termine sia certamente probabile. Dello stesso autore si veda anche *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981, 222.

più mite non vi è accordo in merito all'epoca e al modo in cui sarebbe avvenuto il passaggio dall'una forma all'altra; attualmente si concorda in genere solo sul fatto che deve essere collocato successivamente a Solone<sup>8</sup>.

Ci si è chiesti come l'*atimia* comminata dalle leggi arcaiche, segnatamente quella di Draconte e quella sulla corruzione, su cui ci soffermeremo, che rimasero sempre in vigore, venisse interpretata nell'epoca successiva: Hansen osserva che vi sono due possibilità: o era l'età della legge a determinare il senso del termine *atimos*, oppure in età classica il termine veniva reinterpretato in modo da adeguarne il valore a quello dell'epoca, e opta per la seconda soluzione<sup>9</sup>; pur essendo l'opinione di Hansen fondamentale da condividere ritengo non sia da escludere che in momenti di crisi, o per casi particolarmente gravi, come credo risulterà dall'analisi che segue, gli Ateniesi si riservassero la possibilità, almeno a livello teorico, di applicare l'accezione arcaica, più severa, del termine.

Da sottolineare inoltre che le fonti in alcuni casi parlano dell'*atimia* estesa al *genos* (Arist. *Ath. Pol.* 16.10; *SEG* XII 87) in altri dell'*atimia* estesa ai figli (Dem. 23.62; 21.113; *IG* I<sup>3</sup> 46.24-29; And. 1.74) mentre in un caso la formula adottata (Ps.Plut., *Vita X or.* 834a: ἄτιμον εἶναι Ἀρχεπτόλεμον καὶ Ἀντιφῶντα καὶ γένος τὸ ἐκ τούτων, καὶ νόθους καὶ γνησίους) fa chiaramente intendere che il termine *genos* indicava i figli. Si pone il problema se in tutti i casi fosse così, oppure se in epoca pre-classica, quando era ancora in vigore la solidarietà della famiglia, segnatamente nel caso della legge contro i tiranni citata in Arist. *Ath. Pol.* 16.10, fossero condannati all'*atimia* solo i figli dei tiranni o anche i suoi parenti; probabilmente è corretto ritenere che nel testo della condanna i familiari coinvolti nella condanna stessa fossero citati *nominatim*<sup>10</sup>.

Nell'affrontare inoltre il tema dell'ereditarietà della pena è da osservare che occorre distinguere in primo luogo tra i casi in cui siamo in possesso di leggi che prevedono l'*atimia* per i discendenti degli autori di determinati reati (corruzione, furto di beni pubblici, sovvertimento della costituzione), i casi in cui siamo in possesso di fonti relative ad alcuni processi (per il reato di tradimento), dai quali sarebbe da ricavarsi la eventuale legge di carattere

<sup>8</sup> È possibile ipotizzare che già in età soloniana fosse iniziato il passaggio solo se si considera autentica la legge sulla *stasis* (Arist. *Ath. Pol.* 8.5) come, e.g., ritengono Manville, *art. cit.* 217-219 e E. M. Carawan, *Tyranny and Outlawry: Athenaion Politeia* 16.10 in R. M. Rosen - J. Farrell (edd.), *Nomodeiktes. Studies in Honor of Martin Ostwald*, Ann Arbor 1993, 311. Peraltro la legge suscita forti dubbi: per la non autenticità si vedano tra gli altri Sealey, *art. cit.*, 100-105 e C. Pecorella Longo, *Sulla legge 'soloniana' contro la neutralità*, "Historia" 37, 1988, 374-379.

<sup>9</sup> *Apagoge* 80.

<sup>10</sup> Si veda in questo senso Carawan, *art. cit.* 317.

generale, e infine i casi (relativamente al reato di sovvertimento di determinate leggi o decreti) in cui possediamo fonti costituite da clausole di singole norme.

È opportuno cominciare dall'esame di queste ultime: in Dem. 23.62 è citata la clausola della legge di Draconte che prevede l'*atimia* per chi sopprima o modifichi la legge stessa e per i suoi figli; trattandosi di una legge di età presoloniana l'*atimia* prevista era certamente quella più severa. Successivamente questa stessa clausola compare nel decreto di fondazione della colonia di Brea del 445 circa<sup>11</sup> contro chi tenti di alterare o di sopprimere quanto contenuto nel decreto, dove la forma di *atimia* è peraltro senza dubbio quella più mite<sup>12</sup>.

Vari problemi comportano i casi di coinvolgimento del *genos* di colui che si fosse reso colpevole di attentato alla costituzione: forse di età draconiana, secondo alcuni parte integrante della legge sull'omicidio<sup>13</sup> è la legge citata in *Ath. Pol.* 16.10 in cui Aristotele afferma che al tempo di Pisistrato le leggi sui tiranni erano miti (πρᾶτοι), soprattutto quella relativa all'instaurazione della tirannide, in base alla quale se qualcuno fosse insorto per diventare tiranno o contribuisse all'instaurarsi di una tirannide ἀτιμον εἶναι καὶ αὐτὸν καὶ γένος. Aristotele sbaglia peraltro nel considerare miti le leggi sui tiranni<sup>14</sup> perché interpreta il termine *atimos* dandogli il valore che aveva ai suoi tempi, e non quello di epoca arcaica, valore confermato da Solone, fr. 29a G.-P.<sup>2</sup> in cui un ignoto Ateniese accusa Solone di non aver avuto il coraggio di farsi tiranno e afferma: “io avrei preferito avere il potere, conquistare ricchezza infinita ed essere tiranno ad Atene solo per un giorno – poi essere spellato e avere il mio casato distrutto” (ἄσκηδες ὕστερον δεδάραθαι καὶ πιτετρῖφθαι γένος)<sup>15</sup>.

In ogni caso in Atene i figli dei tiranni non furono messi a morte: ma

<sup>11</sup> *IG I<sup>3</sup>* 46.24-29 ; ML 49.

<sup>12</sup> La medesima clausola doveva essere presente in altre leggi e decreti anteriori alla metà del V secolo. In seguito a tutela delle leggi e dei decreti si prevede l'*atimia* solo per il reo: si vedano Dem. 20.156 : *IG I<sup>3</sup>* 71 ll. 32-34; 71; *IG II/III<sup>2</sup>* 55, ll. 51-63.

<sup>13</sup> Per una messa a punto della questione, con ampi riferimenti alla bibliografia precedente si vedano Carawan, *art. cit.* 305-319 e da ultimo A. B. Gallia, *The Republication of Draco's Law on Homicide*, “CQ” 54, 2004, 458-459.

<sup>14</sup> Secondo J.F. McGlew, *Tyranny and Political Culture in Ancient Greece*, Ithaca and London 1993, 113-114 la legge sarebbe mite in quanto prevederebbe l'*atimia* dopo un regolare processo celebrato con la procedura dell'*eisangelia*, di cui abbiamo notizia in Arist. *Ath. Pol.* 8.4, secondo cui Solone istituì la *eisangelia* contro τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνισταμένους. La notizia tuttavia non è accolta senza riserve dalla critica moderna: si veda C. Pecorella Longo, *Il decreto di Demofanto e il nomos eisangeltikos: due provvedimenti a confronto*, “Sileno” 30, 2004, 13 n. 9.

<sup>15</sup> Trad. M. Fantuzzi in: Solone. *Frammenti dell'opera poetica*, Milano 2001.

probabilmente i tiranni lo temevano, se Ippia e i suoi, assediati nell'acropoli, quando i loro figli furono catturati mentre stavano per essere portati fuori dall'Attica, furono pronti ad arrendersi per riaverli<sup>16</sup>. Abbiamo peraltro notizia della morte di una figlia di Pisistrato: l'episodio, oscuro, è citato in *Schol. patm.* a Dem. 23.71 dove leggiamo: “non era possibile abitare ad Atene neppure per chi avesse ucciso giustamente (δικαίως). Infatti concessero la cittadinanza e un premio a coloro che avevano ucciso Mirrine, la figlia di Pisistrato, e alcuni altri; tuttavia ordinarono loro di risiedere a Salamina, poiché non era possibile per chi avesse ucciso mettere piede in Attica”. Il testo suscita molti problemi sia dal punto di vista giuridico che da quello prosopografico<sup>17</sup>: non è chiaro se Mirrine fosse figlia del tiranno Pisistrato o del suo omonimo nipote<sup>18</sup>, né chi fossero gli altri che furono uccisi con lei, né chi fossero gli uccisori (salvo il fatto che dovevano essere stranieri, dal momento che viene loro concessa in premio la cittadinanza), né il motivo dell'uccisione.

Il problema più rilevante concerne il fatto che lo scoliasta cita il caso di Mirrine nel commento al passo in cui Demostene parla del tribunale del Palladio, in cui venivano giudicati gli autori di omicidi involontari di cittadini ateniesi e di omicidi volontari di meteci o stranieri, mentre colui che sosteneva di aver commesso un omicidio legittimo (κατὰ τοὺς νόμους, ο ἔννομος) veniva giudicato dal tribunale del Delfino; si è ipotizzato quindi che l'omicidio di Mirrine fosse giusto (δίκαιος), ma non legittimo<sup>19</sup> e si è tentato in tal modo di giustificare l'affermazione dello scoliasta, secondo il quale non poteva risiedere nell'Attica neppure chi avesse ucciso δικαίως. Tuttavia anche l'omicidio legittimo veniva indicato come *dikaios*<sup>20</sup> e questa circostanza impedisce di operare una netta distinzione tra omicidio legittimo e omicidio giusto<sup>21</sup>. Ma la questione è più complessa: il primo problema che

<sup>16</sup> Hdt. 5.65.

<sup>17</sup> Per una messa a punto delle questioni inerenti allo scolio si veda M. Berti, *Fra tirannide e democrazia. Ipparco figlio di Carmo e il destino dei Pisistratidi ad Atene*, Alessandria 2004, 87-101.

<sup>18</sup> M. Moggi, *L'insediamento a Salamina di Antidoro lemnio e degli uccisori di Mirrina*, “ASNP” 8, 1978, 1302-1303 ritiene invece (ma l'ipotesi non mi sembra da condividere) si tratti della moglie di Ippia e che la notizia dello scolio costituisca un'applicazione del concetto della legittimità dell'omicidio dei tiranni e degli aspiranti alla tirannide; aggiunge che nel caso particolare si tratta di una applicazione estensiva in quanto furono colpite la moglie e alcune persone dell'*entourage* di un tiranno che non esercitava più la tirannide.

<sup>19</sup> Berti, *op. cit.* 91.

<sup>20</sup> Dem. 23.74.

<sup>21</sup> MacDowell, *Athenian Homicide Law in the Age of Orators*, Manchester 1963, 80-81 insiste sulla distinzione tra i due tipi di omicidio, spiegando in questo modo la legge, molto discussa in dottrina, più volte citata da Antifonte (*Tetr.* 2b.9, 2c.7, 3b.3, 3d.8) che imponeva

si pone è se Mirrine e gli altri che furono uccisi con lei fossero stati colpiti da *atimia*<sup>22</sup>, in altri termini se fossero tra coloro che erano nominati nella stele di cui parla Tucidide, relativa all'*adikia* dei tiranni<sup>23</sup>; in caso affermativo potevano essere uccisi da chiunque, e i loro uccisori non potevano essere perseguiti per omicidio. Se di contro Mirrine e gli altri con lei non erano colpiti da *atimia*, il loro omicidio si sarebbe configurato come un atto volontario o involontario per il quale i colpevoli potevano essere perseguiti dai parenti degli uccisi. A questo punto sarebbe spettato all'arconte re cui venivano presentate le denunce per omicidio decidere se e a quale tribunale rinviare la causa, tribunale che non poteva essere che il Delfinio se gli uccisori avessero sostenuto la legittimità dell'atto, o l'Areopago se l'arconte non avesse ritenuto validi gli argomenti degli accusati. In nessun caso poteva essere competente il Palladio, a meno che coloro che furono uccisi con Mirrine fossero stranieri; e tuttavia Mirrine non era straniera; perché il processo fosse celebrato nel Palladio l'unica possibilità sarebbe stata che gli uccisori avessero sostenuto di avere ucciso involontariamente, nel qual caso tuttavia non è chiaro perché la *polis* avrebbe dovuto premiarli con la concessione della cittadinanza. Come è facile vedere non si può procedere se non per via di ipotesi che non permettono di giungere ad alcun risultato pienamente convincente. Ritengo tuttavia che lo scoliasta, pur inserendo la vicenda degli uccisori di Mirrine nel commento al paragrafo dell'orazione demostenica dedicato al Palladio, non intendesse affermare che gli uccisori di Mirrine e degli altri con lei furono giudicati da questo tribunale; la linea del suo ragionamento sembra essere questa: ha parlato dell'obbligo, per chi fosse condannato dal Palladio, di andare in esilio: per associazione di idee, e forse proprio traendo conclusioni errate dalla vicenda degli uccisori di Mirrine, premiati ma costretti a risiedere a Salamina, afferma che non era possibile neppure per chi avesse ucciso giustamente risiedere nell'Attica. In verità è possibile, e a mio avviso probabile, che non sia stato celebrato nessun processo contro gli uccisori di Mirrine e degli altri, ma che l'assemblea, una volta venuta a conoscenza della uccisione di costoro, avesse deciso che in base alla legge

agli Ateniesi μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν. Sulla norma si vedano in particolare M. Gagarin, *The Prohibition of Just and Unjust Homicide in Antiphon's Tetralogies*, "GRBS" 19, 1978, 291-306, C. Eucken, *Das Tötungsgesetz des Antiphon und der Sinn seiner Tetralogien*, "MH" 53, 1996, 73-82 e E. M. Carawan, *Rhetoric and the Law of Draco*, Oxford 1998, 203.

<sup>22</sup> L'*atimia* peraltro è una pena che colpisce, in età classica, solo i cittadini e quindi solo i maschi. Le donne tuttavia soffrivano di una forma particolare di *atimia* che proibiva loro l'ingresso ai templi; si veda il caso delle adultere (Ps.-Dem. 59.87). Ma trattandosi, nel caso dei tiranni e dei loro figli, dell'*atimia* di tipo arcaico possiamo supporre fossero coinvolte anche le donne della famiglia.

<sup>23</sup> Thuc. 1.55.1.

vigente, forse forzandola, la figlia del tiranno era stata uccisa legittimamente e abbia decretato i premi per i suoi uccisori. Potrebbe trattarsi di un caso analogo a quello relativo agli uccisori di Frinico<sup>24</sup>: anche qui gli autori del gesto sono due stranieri, Trasibulo di Calidone e Apollodoro di Megara, che non vengono processati ma anzi ricevono in premio la cittadinanza ateniese.

In epoca successiva, nella prima pritanìa del 410/9 fu emanato il decreto di Demofanto, che stabiliva che chi avesse attentato alla democrazia o avesse rivestito una carica una volta che la democrazia fosse stata abbattuta, πολέμιος ἔστω καὶ νηποινεὶ τεθνάτω; sarebbero inoltre stati confiscati i suoi beni<sup>25</sup>. Nel decreto, che riecheggia la legge contro i tiranni citata dall'*Athenaion Politeia*, non compare il termine *atimos*, che alla fine del V sec. indicava (o, secondo alcune interpretazioni, avrebbe potuto indicare) che i rei erano privati dei diritti, ma viene adoperata una espressione che non lasciava alcun dubbio sul fatto che i colpevoli potevano essere uccisi impunemente alla stregua di nemici. Non viene tuttavia preso alcun provvedimento contro il *genos* del colpevole; evidentemente il diritto attico aveva ormai escluso, di fatto se non per legge, la possibilità che i figli fossero condannati a morte insieme con i padri<sup>26</sup> anche se, come vedremo, pochi anni prima, in un momento di forte tensione politica, il figlio di Alcibiade, secondo le fonti, aveva corso il pericolo di essere messo a morte per le colpe del padre; altrettanto difficile era il momento in cui fu emanato il decreto di Demofanto, ad opera della democrazia appena restaurata dopo la rivoluzione oligarchica del 411, una democrazia che voleva in tutti i modi tutelarsi contro la eventualità di un rivolgimento, tanto che il decreto obbligò tutti gli Ateniesi a impegnarsi con un giuramento a uccidere καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἑμαυτοῦ χειρὶ chi abbattesse la democrazia o chi detenesse una carica una volta abbattuta la democrazia; ma se il mettere a morte i figli insieme con i padri non era ammesso tuttavia nel decreto si sarebbero potuti dichiarare *atimoi* i figli di coloro che potevano essere uccisi impunemente. Non è chiaro quali motivi abbiano indotto Demofanto a non coinvolgere in alcun modo i discendenti nella sorte dei padri; si tratta di una evidente anomalia della quale non è pos-

<sup>24</sup> Thuc. 8.92; Lys. 13.70-72.

<sup>25</sup> And. 1.96. Sul decreto si veda Pecorella Longo, *Il decreto...* 11-27 con bibliografia precedente.

<sup>26</sup> Secondo M. Ostwald, *The Athenian Legislation against Tyranny and Subversion*, "TAPA" 86, 1955, 114 e n. 59 l'assenza dei figli nel decreto è dovuta alla evoluzione del diritto attico, evoluzione il cui stadio intermedio è rappresentato dal decreto per Eritre (*IG I<sup>3</sup>*, 14) che alle ll. 32-37 statuisce che se qualcuno tradisce e consegna ai tiranni Eritre egli stesso τεθνάτω [καὶ οἱ] παῖδε[ς] οἱ ἔχουσιν ἑκένου; seguono alcune linee fortemente mutile dalle quali sembra si possa evincere che se i figli mostreranno di essere stati leali nei confronti degli Eritrei e degli Ateniesi non subiranno conseguenze per i crimini del padre.



sibile individuare le cause, anomalia che peraltro ricorrerà qualche decennio più tardi nella legge di Eucrate, di cui tratteremo tra breve.

Va ricordato tuttavia che probabilmente subito dopo la prima rivoluzione oligarchica e quindi quasi contemporaneamente al decreto di Demofanto fu emanato il *nomos eisangeltikos*<sup>27</sup> che secondo quanto leggiamo in Iperide prescriveva che fosse processato attraverso la procedura dell'*eisangelia* chi attentasse alla democrazia, chi costituisse un'eteria a tal fine, chi tradisse una città o un esercito di terra o di mare e chi non desse i migliori consigli al popolo perché corrotto<sup>28</sup>; dal momento che l'*eisangelia* è un *agon timetos*<sup>29</sup> l'accusatore poteva al momento della denuncia chiedere che l'accusato, se condannato, fosse punito con la pena aggiuntiva dell'*atimia* ereditaria. In questo modo dunque si potevano colpire i figli dei rei attraverso la via del processo. Si tratta tuttavia di una possibilità per la quale non abbiamo riscontro nelle fonti, dal momento che sono noti pochissimi casi in cui un cittadino fu accusato di κατάλυσις τοῦ δήμου.

Dopo la rivoluzione oligarchica del 411 certamente molti Ateniesi divennero *atimoi* per decreto o per sentenza<sup>30</sup> ma dell'eventuale coinvolgimento dei figli nulla è detto nelle fonti. Una indicazione su ciò che potrebbe essere avvenuto in alcuni casi viene dall'orazione 20 del *corpus* di Lisia, pronunciata con ogni verosimiglianza nel 410, nella quale un figlio di Polistrato, che aveva fatto parte dei Quattrocento, difende il padre in un processo che secondo Arpocrazione nasceva da un'accusa di κατάλυσις τοῦ δήμου<sup>31</sup>, e che i moderni considerano o un processo nato da un rendiconto, o una *apographé* o una *eisangelia*<sup>32</sup>. Si trattava in ogni caso di un processo pubblico, nel corso del quale, qualunque fosse la procedura, l'accusa da cui Polistrato

<sup>27</sup> Il problema della data dell'introduzione del *nomos* in questione è molto discusso; si veda in merito Pecorella Longo, *Il decreto* 12-13.

<sup>28</sup> Hyp. 3.7-8.

<sup>29</sup> Sono *atimeto*i i processi per reati per i quali la pena è prevista dalla legge, *timeto*i quelli nei quali l'accusatore propone una pena nell'atto d'accusa, ma in caso di condanna segue un'ulteriore votazione nella quale i giudici devono scegliere tra la pena proposta dall'accusatore e quella ovviamente di gravità inferiore proposta per sé dall'accusato.

<sup>30</sup> Come è dimostrato dalla esortazione che Aristofane, nelle *Rane*, rivolge agli Ateniesi (686-705 in particolare 692) a non colpire nessuno con l'*atimia*, e dal decreto di Patroclide (And. 1.77-79, in particolare 78) che restituiva i diritti civili a coloro che avevano fatto parte dei Quattrocento o avevano partecipato qualche atto del governo oligarchico.

<sup>31</sup> Harp. s.v. Πολύστρατος.

<sup>32</sup> Si vedano in merito L. Gernet, *Lysias, Discours* II, Paris, 1926, 56-61, C. Bearzot, *La XX orazione pseudolisiana e la "prima restaurazione" della democrazia nel 410*, "PapLup" 9, 2000, 93. Sull'importanza dell'orazione per la ricostruzione degli eventi della prima rivoluzione si veda anche H. Heftner, *Die Rede für Polystratos ([Lysias] XX) als Zeugnis für den oligarchischen Umsturz von 411 v. Chr. in Athen*, "Klio" 81, 1999, 68-94.

doveva essere difeso era di non essere devoto alla democrazia. Dall'orazione si ricava che in precedenza, forse sotto il governo dei Cinquemila, Polistrato era stato condannato, probabilmente in sede di rendiconto, a pagare una forte multa: anche in questo caso non è chiaro quali fossero le accuse: il figlio ricorda (11) che tra le altre accuse (ma non specifica quali) gli si rimproverò anche, falsamente, di essere parente di Frinico, mentre poco prima (6) aveva affermato che il padre non aveva mai tradito. È possibile che le accuse fossero più di una, ma quello che interessa in questa sede è che il figlio di Polistrato asserisce (18) che in quel primo processo gli accusatori αὐτοῦ τε καὶ ἡμῶν κατηγοροῦντες εἶλον; se ne ricava che i figli erano stati coinvolti nella condanna del padre, ma il testo è suscettibile di una doppia interpretazione: o il figlio intendeva dire che la multa che il padre dovette pagare significò la rovina anche per i figli, oppure che l'*atimia* che colpì il padre fino al pagamento della multa coinvolgeva fin dall'emanazione della sentenza anche i figli. La medesima alternativa si presenta anche a proposito del secondo processo: il figlio parla (30) della *loro* rovina, afferma che la loro devozione al popolo deve salvarli; prega i giudici (35) μὴ ἡμᾶς ἀντὶ μὲν ἐπιτίμων ἀτίμους ποιήσητε, ἀντὶ δὲ πολιτῶν ἀπόλιδας, chiede (36) di assolverli. È da ricordare inoltre che, per convincere i giudici, elenca non solo i meriti del padre ma anche quelli dei tre figli (24-29). In sintesi non è chiaro se anche a proposito del secondo processo i figli in caso di condanna del padre sarebbero stati automaticamente *atimoi*, ovviamente fino al pagamento della multa, ipotesi che mi sembra preferibile, oppure se il figlio intenda commuovere i giudici ricordando loro che, data la tarda età del padre, una condanna di questo che comportasse una forte multa impossibile da pagare e di conseguenza l'*atimia* del padre avrebbe comportato, a breve distanza di tempo, la loro, di modo che condannare il padre sarebbe equivalso a condannare anche i figli.

Gli altri processi nei quali l'accusa è di attentato alla costituzione mostrano comunque come tale reato fosse normalmente associato ad altri: nel periodo tra il 411 e il 406 fu giudicato presumibilmente attraverso la procedura dell'*eisangelia*<sup>33</sup> e probabilmente condannato a morte e giustiziato Aristarco, uno degli oligarchi, stratego nel 411 πρότερον τὸν δῆμον καταλύοντι, εἶτα δ' Οἰνόην προδιδόντι Θηβαίοις<sup>34</sup>. Nulla dicono le fonti in merito ad una eventuale condanna dei suoi discendenti.

Alcuni anni dopo, nel 399, probabilmente l'accusa di κατάλυσις τοῦ δήμου, insieme con quella di essersi fatto corrompere, portò verosimilmente

<sup>33</sup> Hansen, *Eisangelia* nr. 63.

<sup>34</sup> Sul processo si vedano Xen. *Hell.* 1.7.28; Lyc. 1.115. Sull'attività di Aristarco Thuc. 8.98; Xen. *Hell.* 2.3.46.

davanti alla Bulé tramite la procedura dell'*eisangelia* Nicomaco che dopo la restaurazione della democrazia nel 403/2 era stato nominato ἀναγραφεὺς τῶν νόμων per la seconda volta e aveva tenuto la carica per i successivi quattro anni senza sottomettersi al rendiconto<sup>35</sup>; l'esito del processo non è noto<sup>36</sup>.

Molti anni dopo, probabilmente nel 333, fu forse accusato di κατάλυσις τοῦ δήμου per aver trasgredito le leggi Licofrone, presunto colpevole di un reato, la seduzione, che nulla aveva a che vedere con l'abbattimento della democrazia<sup>37</sup>; anche in questo caso l'esito del processo non è noto.

Tre anni prima tuttavia era stata emanata la legge di Eucrate, che testimonia la vitalità del principio della responsabilità del *genos*, in particolare nel caso di colui che avesse partecipato alla conduzione della cosa pubblica dopo l'abbattimento della democrazia. La legge nella prima parte (ll. 1-11) riecheggia il decreto di Demofanto, statuendo che chi uccide colui che abbatta la democrazia sia puro; come nel decreto di Demofanto nessun provvedimento è preso nei confronti dei figli del reo. Nella seconda (ll. 11-22) fa divieto agli Areopagiti di radunarsi e di deliberare su alcuna questione e aggiunge che colui che contravvenga al divieto ἄτιμος ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ γένος τὸ ἐξ ἐκείνου καὶ ἡ οὐσία δημοσία ἔστω αὐτοῦ<sup>38</sup>. Ritengo che la forma di *atimia* prevista dalla legge fosse quella più mite, in uso al tempo in cui la legge fu emanata, anche se non manca chi ritiene molto probabile, a mio avviso poco convincentemente, che in questo caso, e in almeno un altro, come vedremo, il termine *atimos* mantenesse il senso originario di fuorilegge<sup>39</sup>. Che la legge contemplasse la pena dell'*atimia* nella forma più mite è dimostrato a mio avviso dal fatto che l'uccisore di chi attenta alla democrazia è puro, perché, come nel decreto di Demofanto, ha ucciso un nemico; se il termine *atimos*, nella seconda parte della legge, avesse indicato l'*atimia* nella forma più severa, questo avrebbe comportato che anche chi avesse ucciso l'Areopagita e i suoi figli sarebbe stato puro, il che palesemente non è.

La persistenza del principio della responsabilità del *genos* è smentita non

<sup>35</sup> Lys. 30.2.9.

<sup>36</sup> Si veda Hansen, *Eisangelia* nr. 140.

<sup>37</sup> Licofrone era stato accusato di adulterio: Hyp. 2. fr. V.12, Si veda Hansen, *Eisangelia* nr. 119 e da ultimo D.D. Phillips, *Why Was Lycophron Prosecuted by Eisangelia?*, "GRBS" 46, 2006, 375-394.

<sup>38</sup> SEG XII 87. La legge ha suscitato numerose discussioni; in particolare non è chiaro il provvedimento relativo agli Areopagiti: si vedano O. de Bruyn, *La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics*, Historia Einz. 90, Stuttgart 1995, 158-161 con bibliografia precedente, e da ultimo A.J.L. Blanshard, *Depicting Democracy: an Exploration of Art and Text in the Law of Eukrates*, "JHS" 124, 2004, 1-15.

<sup>39</sup> Si vedano ad es. L. Piccirilli, *Aristotele e l'atimia* (*Athen. Pol.* 8,5), "ASNP" 6, 1976, 743; Rhodes, *art. cit.* 222.

solo dalla legge di Eucrate ma dall'esistenza di leggi quale quella sulla corruzione. Tuttavia anche il problema dell'*atimia* per i discendenti prevista per i condannati per corruzione e per furto di beni pubblici si presta a diverse soluzioni soprattutto perché, come si vedrà, i dati delle fonti (in particolare la legge citata da Demostene e l'elenco degli *atimoi* di Andocide) possono essere conciliati solo al prezzo di un qualche intervento su uno dei due testi, soluzione sempre costosa e insoddisfacente.

Le fonti relative a normative generali in materia sono dunque Dem. 21.113, And. 1.74 ed Aeschin. 3.232. Demostene cita una legge che recita: ἐάν τις Ἀθηναίων λαμβάνη παρά τινος, ἢ αὐτὸς διδῶ ἑτέρῳ, ἢ διαφθεῖρη τινὰς ἐπαγγελλόμενος, ἐπὶ βλάβῃ τοῦ δήμου ἢ ἰδίᾳ τινὸς τῶν πολιτῶν, τρόπῳ ἢ μηχανῇ ἤτινιοῦν, ἄτιμος ἔστω καὶ παῖδες καὶ τὰ ἐκείνου. La legge, da taluno in passato ritenuta un falso<sup>40</sup>, ora generalmente considerata autentica, è stata collocata, anche proprio sulla base della formula relativa al *genos*, ad una data alta: secondo MacDowell si tratta della norma più antica sulla corruzione, emanata forse nel VI secolo, quando *atimos* significava fuorilegge; in seguito sarebbe stata interpretata nella forma più mite e sarebbe rimasta sempre in vigore anche quando furono successivamente emanate le altre leggi in base alle quali il reo di corruzione doveva essere punito con la morte o con una ammenda pari a 10 volte il denaro ricevuto o dato<sup>41</sup>; di conseguenza "any Athenian who was guilty under any of the other laws about bribery would be covered by this one too, and so must have automatically incurred hereditary disfranchisement in addition to any penalty (a tenfold fine or death) imposed under another law"<sup>42</sup>. Di recente Y. Hashiba ha cercato di dimostrare, a mio avviso con argomenti non conclusivi, che la legge subì alcune revisioni e che la data della prima emanazione deve risalire agli ultimi stadi delle guerre persiane o a pochi decenni dopo: ritiene infatti che la corruzione temuta e che ispirò la legge fosse quella ad opera dei Persiani e che due testi lo confermino: il decreto contro Artmio di Zelea<sup>43</sup> e la vicenda di Licida, sulla quale è opportuno soffermarsi. Quello di Licida è il primo caso in cui sentiamo parlare dell'uccisione dei figli, oltre che della moglie di un cittadino sospettato di corruzione: la fonte principale è Erodoto che narra come il buleuta Licida, quando gli Ateniesi, avendo Mardonio occupata l'Attica, si erano ritirati a Salamina, consigliò di accettare le proposte di pace dei Persiani; Erodoto aggiunge che non era chiaro se avesse fatto la proposta perché corrotto da Mardonio, oppure perché convinto si trattasse

<sup>40</sup> Si veda bibliografia in Y. Hashiba, *Athenian Bribery reconsidered: some legal Aspects*, "CCJ" 52, 2006, 70 n. 32.

<sup>41</sup> Din. 1.60; 2.16-17; Hyp. 2.24.

<sup>42</sup> D. M. MacDowell, *Athenian Laws about Bribery*, "RIDA" 30, 1983, 74-76.

<sup>43</sup> Si veda oltre (II parte, p. 135).

della soluzione migliore. I buleuti tuttavia insieme con quelli che si trovavano fuori del Consiglio lo lapidarono; le donne degli Ateniesi, esortandosi a vicenda, andarono di propria iniziativa a casa di Licida e lapidarono sua moglie e i suoi figli<sup>44</sup>. Dell'episodio parla anche Demostene, che ricorda come gli Ateniesi avevano lapidato Cirsilo<sup>45</sup>, e che anche la moglie era stata lapidata dalle mogli degli Ateniesi<sup>46</sup>. Licurgo infine afferma che è opportuno ricordare anche il decreto che fu redatto per colui (Licurgo non ne cita il nome) che morì a Salamina, che solo a parole tentava di tradire la città, ma che i buleuti di propria mano uccisero<sup>47</sup>. Seguiva nel testo la lettura di un decreto.

I tre testi si prestano a varie osservazioni: in primo luogo non è chiaro quale decreto Licurgo citasse; naturalmente l'oratore, parlando di un provvedimento della *polis*, intende conferire una patente di legittimità all'uccisione di Licida, che invece viene presentata da Erodoto come un atto di giustizia sommaria, che fece seguito immediatamente alla proposta di Licida di aderire alle richieste persiane. Se un decreto vi fu questo deve essere stato emanato successivamente alla sua morte<sup>48</sup>. Diversa dovrebbe essere tuttavia secondo alcuni l'interpretazione della uccisione di Licida se la sua morte fosse da mettere in relazione con il decreto di Aristide, emanato con ogni evidenza poco tempo prima, di cui abbiamo notizia da Plutarco<sup>49</sup>, decreto che ordinava che i sacerdoti maledicessero (ἀράς θέσθαι) chi trattasse con i Medi o abbandonasse l'alleanza dei Greci<sup>50</sup>. Se tale decreto esisteva, ed era quello cui fa riferimento Licurgo, e se era nel giusto Glotz, il quale riteneva che "le soin d'accomplir l'ἔξωλεια, généralement confié aux dieux vers le IV ou le III siècle, a été longtemps revendiqué par le bras séculier" e "avant d'être une imprecation pure et simple, la menace d'ἔξωλεια fut longtemps

<sup>44</sup> 9,5.

<sup>45</sup> Si tratta certamente dello stesso personaggio che Erodoto indica col nome di Licida; ambedue i nomi sono rari; la diversa versione in merito al nome può essere dovuta ad un errore di Demostene o all'esistenza di tradizioni differenti.

<sup>46</sup> 18.204.

<sup>47</sup> 1.122-123. Dalle parole di Licurgo sembra che il reato di Licida consistesse nel tradimento mentre in Erodoto si parla di corruzione. Peraltro i due dati non sono in contrasto dal momento che in numerosi casi furono processati Ateniesi con l'accusa di aver tradito perché corrotti.

<sup>48</sup> L'esistenza del decreto è negata, tra gli altri, da L. Piccirilli, 'Eisangelia' e condanna di Temistocle, "CCC" 4, 1983, 340-341.

<sup>49</sup> Plut. *Arist.* 10.6.

<sup>50</sup> Secondo una interpretazione si tratterebbe della clausola finale del decreto citato da Plutarco poco prima (10.4) relativo alla risposta da dare agli Spartani. Si veda *e. g.* *Plutarchi Vita Aristidis*, a cura di I. Calabi Limentani, Firenze 1964, XXXI e 48; secondo l'autrice il decreto è da mettere in relazione con la lapidazione di Licida.

une condamnation à mort collective”<sup>51</sup>, potremmo dedurre che i buleuti si ritennero legittimati ad uccidere Licida dalla maledizione che concludeva il decreto<sup>52</sup>. Tuttavia l’opinione di Glotz non può essere condivisa: le fonti da lui citate in proposito, l’*ara* di Teo<sup>53</sup> e l’iscrizione sulla base di una statua relativa a eventi di Corinto del 583/2<sup>54</sup> sono lungi dall’essere probanti. Le *arai* invocate dalla comunità contro chi si macchiasse di determinati reati e quelle che spesso accompagnavano i giuramenti nei documenti ufficiali se da un lato confermano che nella maledizione era sempre coinvolto il *genos* del reo<sup>55</sup> d’altro lato mostrano che con l’*ara* si affidavano i rei alla punizione divina, mai alla giustizia umana. Non è peraltro da escludere che in particolari circostanze l’esistenza di una *ara* pronunciata solennemente dai sacerdoti o contenuta in una legge o in un decreto potesse essere invocata come giustificazione per un atto di giustizia sommaria nei confronti di colui contro il quale era stata scagliata la maledizione ed eventualmente contro i suoi figli<sup>56</sup>.

È da osservare inoltre che l’uccisione dei figli e della moglie di Licida non sono presentati da Erodoto come un atto degli Ateniesi, ma delle loro donne che spontaneamente compirono il gesto, quasi che lo storico volesse sottolineare che anche le donne erano saldamente convinte che non si dovesse venire a patti col barbaro: una città compatta dunque in tutte le sue componenti. Da osservare ancora che Demostene omette l’uccisione dei figli, mentre in Licurgo è probabilmente voluta l’omissione della uccisione sia della moglie sia dei figli. L’esame dunque delle fonti relative all’episodio di Licida non consente di condividere l’opinione di Hashiba, secondo il quale la pena che Licida subì “was nothing less than the *atimia* in the sense of outlawry extended to the whole family as it is stipulated by the penalty clause in the demosthenic law”<sup>57</sup>.

Di grande importanza agli effetti del coinvolgimento dei discendenti è

<sup>51</sup> *Op. cit.* 465 e 466.

<sup>52</sup> Glotz, *op. cit.* 457 n. 4 osservava che la legalità dell’uccisione di Licida e dei suoi dovrebbe essere valutata in modo diverso a seconda del suo essere precedente o successivo al decreto di Aristide.

<sup>53</sup> ML 30; *Nomima*, I, 104 e 105.

<sup>54</sup> Suida s.v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα.

<sup>55</sup> Si vedano *e.g.* oltre alla *ara* di Teo la *ara* di Delfi (Aeschin. 3.111) che invoca che i sacrileghi siano distrutti (ἐξώλεις) loro e le loro case e il loro *genos*, il decreto per Eritre (IG I<sup>3</sup> 14, ll. 16-17) nel quale il giuramento è accompagnato da una *ara* che coinvolge i figli, e Thuc. 8.97 a proposito dei provvedimenti presi dopo la caduta dei Quattrocento. Sulle maledizioni che accompagnano i giuramenti effettuati sia nella vita pubblica che nelle vicende private si veda da ultimo L. Rubinstein, “ARAI” in *Greek Laws in the Classical and Hellenistic Periods: Deterrence or Concession to Tradition?*, Symposium 2005, 269-286.

<sup>56</sup> Si veda oltre il caso di Alcibiade.

<sup>57</sup> *Art. cit.* 72.

And. 1.74, che introduce, accanto a quello di corruzione, un altro reato per il quale sarebbe stata comminata la pena dell'*atimia* ai figli: il furto (κλοπή) evidentemente di beni pubblici<sup>58</sup>. Andocide dunque nel suo elenco delle varie categorie di *atimoi*, dopo aver menzionato la prima specie di *atimia*, quella dei debitori del tesoro, continua citando un'altra forma, quella che colpiva le persone ma non i loro beni<sup>59</sup> e nell'elenco che segue pone al primo posto ὅποσοι κλοπῆς ἢ δῶρων ὄφλοιεν. τούτους ἔδει καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐκ τούτων ἀτίμους εἶναι. Il passo presenta un problema per ciò che concerne la questione dei beni, tanto che si è proposto di correggere il testo tradito; Paoli per primo osservò come non sia possibile considerare immuni le sostanze dei condannati per furto o per corruzione e ritenne quindi che la frase ὅποσοι... εἶναι in origine appartenesse alla fine della frase precedente, relativa ai debitori dello stato. Di conseguenza i condannati per furto o corruzione sarebbero stati *atimoi* solo fino al pagamento della multa che, se non pagata, sarebbe passata alla morte del reo, ai figli, insieme con la conseguente *atimia*; nessuna differenza quindi rispetto a tutti gli altri debitori dello stato<sup>60</sup>. La correzione proposta da Paoli è stata accettata da MacDowell, che tuttavia ritiene che il testo andocideo indichi che l'*atimia* per il reo e per i suoi figli, nei due casi citati, non cessava con il pagamento della multa ma restava a vita, come sarebbe confermato dalla legge citata da Demostene<sup>61</sup>. Di contro Hansen aveva sostenuto che il testo di Andocide non va modificato in quanto la frase relativa al mantenimento del possesso dei propri beni non implica che questa categoria di *atimoi* non potesse essere multata, ma solo che l'*atimia* non comportava la confisca dei beni o, in altre parole, la loro *atimia* non era connessa con una qualche confisca dei beni, in quanto in questa categoria Andocide mette persone che erano incorse nell'*atimia* in aggiunta alla multa dal momento che restavano *atimoi* anche dopo aver pagato il debito: inoltre, così interpretato, Andocide riprodurrebbe “nicely” la legge a Dem. 21.113 la cui frase finale, secondo Hansen, andrebbe tuttavia emendata in modo da togliere il riferimento ai beni<sup>62</sup>.

Si potrebbe peraltro avanzare l'ipotesi che Andocide elenchi a parte gli

<sup>58</sup> Arist. *Ath. Pol.* 54.2.

<sup>59</sup> ἕτερος δὲ ὧν τὰ μὲν σώματα ἄτιμα ἦν, τὴν δ' οὐσίαν εἶχον καὶ ἐκέκτηντο.

<sup>60</sup> Paoli, *op. cit.* 304-307. Secondo Paoli il motivo per cui i condannati per corruzione e per furto sono citati da Andocide separatamente dagli altri debitori dello stato risiede nel fatto che la multa che doveva essere pagata da costoro, pari a 10 volte la somma sottratta, o il prezzo della corruzione, non veniva raddoppiata se non era pagata entro la IX pritania, a differenza di quanto accadeva per gli altri debitori. La spiegazione peraltro sembra debole.

<sup>61</sup> MacDowell, *art. cit.* 69-76 che viene accettato ora dalla maggior parte degli studiosi.

<sup>62</sup> Hansen, *Apagoge* 88-89 che vorrebbe leggere ἄτιμος ἔστω καὶ παῖδες οἱ ἐξ ἐκείνου. L'opinione di Hansen è stata confutata da MacDowell, *art. cit.* 72.

*atimoi* per corruzione e per furto, perché, contrariamente a quanto riteneva Paoli, l'*atimia* colpiva al momento stesso della sentenza non solo il reo ma anche i suoi figli (secondo la legge citata da Demostene), ma sarebbe venuta meno una volta pagato il debito, contrariamente a quanto ritengono Hansen e MacDowell.

Credo si possa trovare una conferma a questa ipotesi in un testo in genere trascurato, o male impiegato: si tratta di un passo della XXI orazione lisiana scritta, probabilmente nel 402/1, in difesa di un anonimo accusato, forse al momento di un rendiconto<sup>63</sup>, di corruzione oltre che, forse, di furto di beni pubblici. L'accusato chiede con insistenza ai giudici di non essere privato dei suoi beni (11), e alla fine (25) afferma che sarebbe terribile per lui e per i suoi figli se in seguito a simili accuse "fossimo costretti a diventare *atimoi* oppure, privati del patrimonio, a diventare poveri e ad errare privi di risorse"<sup>64</sup>. Ora dal momento che in base alla legge citata da Demostene il reato di corruzione comportava sia l'*atimia* permanente ed ereditaria sia la confisca dei beni, il nostro accusato avrebbe dovuto dire "fossimo costretti a diventare *atimoi* e, privati del patrimonio..."; si esprime invece in modo tale da far ritenere che l'*atimia* e la confisca fossero pene alternative, cosa che in certo modo confermerebbe il testo andocideo<sup>65</sup>. Peraltro il testo lisiano è suscettibile di un'altra interpretazione: alla luce del fatto che a 11 l'accusato parla della perdita dei beni in seguito alla condanna, a 25 può intendere che o lui e i suoi figli resteranno *atimoi* in seguito alla sentenza, se non pagherà la multa, o se la pagherà saranno ridotti in povertà, il che confermerebbe in parte l'interpretazione di Paoli del testo andocideo; l'insistenza sul coinvolgimento dei figli porterebbe peraltro a concludere che anch'essi, come il padre, sarebbero stati *atimoi* dal momento stesso dell'emanazione della sentenza, e non dopo la morte del padre. Un problema nasce tuttavia dal fatto che l'accusato sembra avere, al momento del processo, circa 27 anni<sup>66</sup>: i suoi figli quindi dovevano essere bambini e perciò solo potenzialmente soggetti a

<sup>63</sup> Sull'orazione si vedano Gernet, *op. cit.* 71-73; *Lisia. Orazioni XVI-XXXIV*, introd. trad. e note di E. Medda, Milano 1995, 193-195; T. Schmitz, *Die 21. Rede des Lysias und ihre Aktualität*, "AU" 38, 1995, 72-96.

<sup>64</sup> Εἰ ἀναγκασθῆσόμεθα ἐπὶ ταύταις αἰτίαις ἄτιμοι γενέσθαι, ἢ στερεθέντες τῶν ὑπαρχόντων πένητες εἶναι καὶ πολλῶν ἐνδεεῖς ὄντες περιέναι.

<sup>65</sup> Hashiba, *art. cit.* 74 interpreta il testo in questo senso; sbaglia tuttavia nel dire che nell'orazione "more than once the defendant begs the jury not to sentence him and his children to *atimia*" citando, oltre a 25, anche 11 dove, come si è visto, si parla unicamente di perdita dei beni.

<sup>66</sup> A 1 afferma di essere divenuto maggiorenne sotto l'arcontato di Teopompo, cioè nel 411/10. Invero la questione dell'età dell'accusato pone problemi, dal momento che se, come pare, l'orazione fu pronunciata in occasione di un rendiconto ci aspetteremmo che l'accusato avesse superato i trent'anni.



diventare *atimoi*; tuttavia l'oratore parla di loro guardando al futuro, come dimostra il fatto che esorta (25) i giudici a non dare un verdetto di condanna e aggiunge che in caso di assoluzione troveranno in loro (evidentemente in lui e nei figli) cittadini tali quali sono stati in passato. Va detto peraltro che potremmo trovarci di fronte ad un caso analogo a quello esaminato a proposito dell'orazione *Per Polistrato*, vale a dire che l'oratore potrebbe asserire che in caso di condanna ad una forte multa né lui né in futuro i suoi figli saranno in grado di pagare e di conseguenza questi erediteranno l'*atimia* dopo la sua morte; ritengo tuttavia non sia da respingere la possibilità che i figli, sia pure minori, fossero coinvolti dalla sentenza stessa nella *atimia* del padre.

Infine di non facile interpretazione Aeschin. 3.232 che rivolto ai giudici afferma: "voi colpite con l'*atimia* coloro che sono condannati per corruzione"; manca un riferimento ai figli, che potrebbe essere casuale, mentre le parole dell'oratore riportano al dettato della legge citata da Demostene e alla presenza di una *atimia* permanente, indipendente dal pagamento della multa.

Sappiamo poi che le altre leggi sulla corruzione, così come per il furto di beni pubblici, prevedevano per i condannati solo due alternative: la pena di morte o il pagamento di una multa pari a 10 volte la cifra<sup>67</sup>; non si fa, nelle fonti che citano le leggi in questione, il minimo cenno ad un' eventuale *atimia* dei condannati o dei loro discendenti anche se sia Iperide che Dinarco nelle orazioni composte in occasione dei processi per l'oro di Arpalò avrebbero avuto tutto l'interesse a citare una tale pena. Abbiamo perciò due fonti, Demostene e Andocide (se non si accetta la correzione del testo di quest'ultimo) che parlano di *atimia* per il reo e i suoi figli, una, Eschine, che parla di *atimia* per il reo, e un buon numero di altre fonti nelle quali la pena dell'*atimia* non compare.

Sono state avanzate varie ipotesi per tentare di risolvere le contraddizioni riscontrate tra le fonti: la prima è che l'impossibilità di conciliare i dati derivi da cambiamenti nella normativa<sup>68</sup> che certamente sono avvenuti, ma che è assai difficile ricostruire; la seconda è che venissero applicate leggi diverse a seconda del tipo di procedura adottata per perseguire i colpevoli del reato di corruzione e di furto<sup>69</sup>: alcune di queste procedure, segnatamente quella dell'*eisangelia*, avrebbero potuto comportare la pena di morte, altre, in particolare quella derivante dalle *euthynai*, il pagamento *in decuplum*<sup>70</sup>; e tuttavia

<sup>67</sup> Arist. *Ath. Pol.* 54; Hyp. 1 fr. VI col. 24; Din. 1.60.

<sup>68</sup> Si veda ad es. Paoli, *op. cit.* 314.

<sup>69</sup> M. H. Hansen, *La democrazia ateniese nel IV secolo a. C.*, ediz. ital. A cura di A. Maffi, Milano 2003, 286-287 ricorda che un magistrato che si presumeva si fosse lasciato corrompere avrebbe potuto essere portato in tribunale in sette modi diversi.

<sup>70</sup> Si veda anche I. Worthington, *A Historical Commentary on Dinarchus*, Ann Arbor

anche nel caso di un processo derivante da *euthynai* si poteva chiedere la pena di morte<sup>71</sup> mentre nei casi in cui in seguito ad un'*eisangelia* si giunse a comminare una multa le fonti non dicono, e per ciò stesso non escludono, se questa fosse *in decuplum*: questa via dunque si rivela non impossibile da percorrere ma non lineare e perciò difficile da seguire. Peraltro le due ipotesi menzionate non si escludono a vicenda. Infine un'ultima possibilità, a mio avviso da tenere in considerazione perché in grado di rendere ragione di alcuni, se non di tutti, i dati, è ammettere che tutti i processi per corruzione e per furto di beni pubblici fossero *timetoi*: nel *timema* l'accusatore doveva indicare la somma sottratta o ricevuta come prezzo della corruzione e chiedere per l'accusato o la pena di morte o una multa che per legge doveva essere calcolata *in decuplum*; al momento del processo, dopo il primo voto di condanna, l'accusato poteva chiedere una pena ridotta abbassando la cifra che sarebbe stata comunque sempre moltiplicata per 10<sup>72</sup>: una indicazione in questo senso può venire dal discorso di Lisia *Contro Epicrate*, accusato di furto e di corruzione (3); purtroppo si tratta solo un epilogo per cui molti elementi ci sfuggono in merito al tipo di processo ma risulta comunque chiaro che l'accusatore ha chiesto la pena di morte (7-8, 16) ma che teme che i giudici si lascino convincere dai discorsi dell'accusato ad infliggere una pena non adeguata (9); conclude esortando i giudici a rinunciare alla loro abitudine di condannare i colpevoli e poi, al momento di fissare il *timema*, di mandarli impuniti (16), vale a dire accettare la pena, ovviamente bassa, proposta per sé dall'accusato. Alla luce di quanto precede ritengo che niente impedisse che l'accusatore, nell'indicare il *timema* al momento della denuncia, avvalendosi dell'antica legge sempre in vigore, chiedesse l'*atimia* per l'accusato ed eventualmente per i suoi discendenti, indipendentemente dall'aver pagato o meno l'eventuale pena pecuniaria, o addirittura insieme alla condanna a morte del reo, eventualità quest'ultima possibile come si vedrà dai casi di Antifonte e Archeptolemo<sup>73</sup>.

1992, 223-224, 294 e 305 e sulle procedure per il furto in particolare D. Cohen, *Theft in Athenian Law*, München 1983, 49-51.

<sup>71</sup> Si vedano i casi di Lisia 21 e di Lisia 27, processi derivanti molto probabilmente da *euthynai*.

<sup>72</sup> Sul processo per corruzione come *agon timetos* si veda Harrison, *op. cit.* II, 170 n. 5 che si basa su Din. 1.60. Si veda anche MacDowell, *art. cit.* 58-59. Sulla terminologia legata all'atto di fissare il *timema* da parte degli accusatori nei processi pubblici e alla scelta dei giudici al momento della condanna si veda C. Pecorella Longo, *La richiesta della pena nella probolè e nei processi pubblici nel diritto attico*, "Prometheus" 30, 2007, 124-136.

<sup>73</sup> Hansen, *Apagoge* 66-67 osserva che le fonti sembrano precludere la possibilità che l'*atimia* fosse imposta direttamente come pena fissata dai giudici e non prescritta dalla legge. Aggiunge peraltro che se il testo di Arist. *Ath. Pol.* 67.5 (nel quale leggiamo ἀγώ[νω]ν ὄ[υ]σοις πρόσσει δεσμ[ὸ]ς ἢ θάνατος ἢ φυγὴ ἢ ἀτιμία ἢ δήμευσις χρημάτων) si fosse conservato

Va sottolineato peraltro che un approccio corretto al problema deve prevedere anche l'esame della carriera dei personaggi condannati in processi per corruzione o per furto di beni pubblici; i processi per corruzione furono certamente numerosi ad Atene<sup>74</sup>, e di non pochi siamo a conoscenza<sup>75</sup> anche se l'indagine offre pochi casi nei quali sia nota la sorte dei rei successivamente alla condanna. Oscura è la vicenda di Callia che secondo Demostene, benché avesse stipulato la famosa pace del 449, fu processato per essere stato corrotto dal re di Persia e condannato ad una multa di 50 talenti<sup>76</sup>. Gli storici non concordano in merito alla validità della notizia: alcuni la respingono ritenendola un falso del IV secolo, altri spostano il processo al 464/3 al tempo di una ambasceria alla corte persiana<sup>77</sup>, altri al 446/5 in occasione delle trattative per la stipulazione con Sparta della pace trentennale<sup>78</sup>. Ora Callia dopo la condanna avrebbe dovuto essere *atimos*; se il processo avesse avuto luogo nel 464/3 la sua carriera politica sarebbe dovuta cessare; l'unica data per la condanna compatibile con il suo essere *epitimos* almeno fino all'ambasceria a Sparta è l'ultima proposta, che tuttavia suscita non poche perplessità<sup>79</sup>. Callia dunque, se effettivamente fu processato in una data anteriore (non scarterei il dato demostenico) avrebbe dovuto essere *atimos*, circostanza smentita dalla sua carriera successiva. Lasciamo tuttavia da parte il caso incerto di Callia; certo è invece il caso dello stratego Eurimedonte, che condannato nel 425/4 ad una multa in un processo per corruzione<sup>80</sup> e quindi in teoria *atimos*, era *epitimos* nel 414/3 quando compare come stratego<sup>81</sup>. Un

integro avrebbe gettato maggior luce su questo difficile problema; ovviamente date le lacune del passo non è possibile ricavarne con certezza che l'*atimia* potesse essere proposta come pena al pari della morte o dell'esilio o della confisca dei beni, ma a mio avviso è ragionevole ipotizzare che potesse essere chiesta dall'accusatore e comminata dai giudici come pena accessoria.

<sup>74</sup> Sul problema si veda F. D. Harvey, 'Dona ferentes': *Some Aspects of Bribery in Greek Politics*, in P. Cartledge - Ed. Harvey (edd.), *Crux. Essays presented to G. E. M. de Ste Croix*, Exeter 1985, 89-97.

<sup>75</sup> Si veda un elenco in B. S. Strauss, *The Cultural Significance of Bribery and Embezzlement in Athenian Politics: the Evidence of the Period 403-386 B.C.*, "Ancient World" 11, 1985 67 e n. 3, e in C. Taylor, *Bribery in Athenian politics: Part I: Accusations, Allegations and Slander*, "GR" 48, 2001, in particolare 58-61.

<sup>76</sup> Dem. 19.273.

<sup>77</sup> Hdt. 7.151.

<sup>78</sup> Diod. 12.7.

<sup>79</sup> Sul processo di Callia si veda L. Piccirilli, *Il processo di Callia*, Serta historica antiqua, II, Roma 1989, 27-36 (che propende per la data del 464/3) con bibliografia precedente. Peraltro né Piccirilli né gli altri studiosi che si sono occupati del processo in questione si soffermano sulla eventuale *atimia* di Callia.

<sup>80</sup> Thuc. 4.65.3; Hansen, *Eisangelia* nrr.7-9 p. 73.

<sup>81</sup> Thuc. 7.16.2; Diod. 13.8.7; Plut. *Nic.* 20.1.

altro esempio: Pericle, tra l'agosto del 430 e il gennaio del 429, fu condannato per furto e multato di 15 o 50 talenti<sup>82</sup>; evidentemente pagò la multa e poco dopo fu eletto stratego<sup>83</sup>. Ovviamente è possibile che sia nel caso di Pericle che in quello di Eurimedonte fosse stato votato un *nomos ep'andri* che restituiva ai due condannati i pieni diritti, ma è possibile anche che l'*atimia* per i condannati non fosse automatica, così come non è da escludere che in questo, come in altri casi, come vedremo, gli Ateniesi avessero deciso di non tenere conto della legge in base alla quale i due generali erano privi dei diritti civili.

Per ciò che concerne i casi in cui siamo a conoscenza della sorte dei figli dopo la condanna dei padri in nessuno di essi i figli risultano *atimoi*: se dovessimo prestare fede alla notizia che Callia fu condannato per corruzione avremmo una prova che i discendenti dei condannati per tale reato erano *epitimoï* dal momento che suo figlio Ipponico fu segretario della bulé nel 444/3 e stratego nel 426/5<sup>84</sup>. Un altro caso: Callistrato fu condannato a morte nel 361 in seguito ad una *eisangelia*, per non aver dato i migliori consigli al popolo perché corrotto<sup>85</sup>, ma suo figlio Callicrate risulta *epitimos*<sup>86</sup>. Ancora: Timoteo, in seguito ad una *eisangelia* intentatagli per tradimento e corruzione, probabilmente nel 356/5, fu condannato ad una multa di 100 talenti; dopo la sua morte, avvenuta in esilio, la multa, ridotta a 10 talenti, fu pagata da suo figlio Conone, che risulta *epitimos*<sup>87</sup>. Naturalmente questo non esclude che questi risultati siano da imputare alla scarsità della nostra documentazione, o al silenzio delle fonti per ciò che concerne la sorte dei figli; tuttavia sono dell'avviso che se il coinvolgimento dei discendenti fosse stato non inusuale la tradizione ne avrebbe conservato traccia.

(*continua*)

CHIARA PECORELLA LONGO

<sup>82</sup> Thuc. 2.65.3 che però non dice quale fosse l'imputazione, né la pena; Plat. *Gorg.* 516a parla di condanna per furto; Plut. *Per.* 32.3-4 cita il decreto di Dracontide emendato da Agnone secondo cui Pericle doveva essere processato davanti a 1500 giudici, εἴτε κλοπῆς καὶ δόρων εἴτ' ἀδικίου βούλοιτό τις ὀνομάζειν τὴν δίωξιν. A 35.4 si limita a dire che fu condannato ad una pena pecuniaria la cui entità ammontava secondo taluni a meno di 15 talenti, secondo altri a più di 50. Sul processo si veda Hansen, *Eisangelia* nr. 6.

<sup>83</sup> Thuc. 2.65.4; Plut. *Per.* 37.1-2.

<sup>84</sup> J. K. Davies, *Athenian Propertied Families*, Oxford 1971, 262.

<sup>85</sup> Hansen, *Eisangelia* nr. 87; si veda anche Pecorella Longo, *Il condono* 105-107 sul suo tentativo di ritorno.

<sup>86</sup> Davies, *op. cit.* 280.

<sup>87</sup> Hansen, *Eisangelia* nr. 101 e Pecorella Longo, *Il condono* 93-94.